



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 162

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

AUDIZIONE DEL PROFESSOR MARCO RUOTOLO E DEL
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI, DOTTOR GIOVANNI MELILLO

163^a seduta (2^a pomeridiana): mercoledì 23 febbraio 2022

Presidenza del vice presidente PEPE

I N D I C E**Sulla pubblicità dei lavori**

PRESIDENTE:

– PEPE (*L-SP-PSd'Az*), senatore Pag. 3**Audizione del professor Marco Ruotolo e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Giovanni Melillo**

PRESIDENTE:

– PEPE (*L-SP-PSd'Az*), senatore Pag. 3, 34GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), senatore 21, 24,
25 e *passim*ASCARI (*M5S*), deputata 26, 34SARTI (*M5S*), deputata 27PAOLINI (*Lega*), deputato 31*MELILLO*, procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Napoli Pag. 3, 29, 33

RUOTOLO 12, 24, 25 e *passim***Sui consulenti della Commissione**

PRESIDENTE:

– PEPE (*L-SP-PSd'Az*), senatore Pag. 34

Segle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!/EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Segle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega – Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia – Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI.

Intervengono il professor Marco Ruotolo e il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, dottor Giovanni Melillo.

I lavori hanno inizio alle ore 19,13.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario e stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

Audizione del professor Marco Ruotolo e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, dottor Giovanni Melillo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Giovanni Melillo, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, e del professor Marco Ruotolo, nell'ambito dell'istruttoria sulla pronuncia della Corte costituzionale in materia di ergastolo ostativo.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, gli auditi hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possono essere divulgati. Al termine degli interventi, potranno prendere la parola in ordine di prenotazione i senatori e i deputati per porre quesiti.

Nel salutare e ringraziare gli auditi per la loro disponibilità e per essersi messi a disposizione della Commissione, lascio la parola al dottor Melillo per il suo intervento.

MELILLO. Signor Presidente, perdonerete un inevitabile grado di insufficienza dell'approfondimento delle questioni che sono tutte iscritte nel testo che è stato approvato oggi in Commissione perché, anche se il funzionario della vostra Commissione, dottor Piccione, è stato così cortese da inviarmelo questa mattina, il tempo per approfondirne l'esame in modo adeguato ovviamente è mancato. Pur apprezzandone le linee fondamentali, è noto che il diavolo sovente si nasconde nei dettagli e del resto alcune tracce diaboliche sembrano emergere anche a una lettura piuttosto superficiale come quella che ho potuto fare io.

Naturalmente la trama dei principi fondamentali tracciata negli esercizi del magistero costituzionale negli ultimi anni è talmente nota da non poter essere neanche sommariamente ripercorsa – comunque il Professor Ruotolo di tutto ciò è maestro – ma lasciatemi dire che da magistrato considero ottima cosa che sia il legislatore a sciogliere i nodi problematici posti dall’ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale, nell’esercizio di potestà dalle quali soltanto può derivare un assetto regolatore che consenta un approccio equilibrato a problemi che, invece, una declaratoria di incostituzionalità lascerebbe insoluti e persino, per certi versi, aggraverebbe o determinerebbe. Nella ricerca di questo assetto, è però essenziale guardare con realismo alla realtà dei fenomeni mafiosi, anche quando ci costringono a prendere atto che non si tratta di emergenze destinate a essere superate ma di connotazioni strutturali dell’organizzazione sociale ed economica di parte assai rilevante del Paese.

È stato detto che la realtà esige analisi realistiche e, secondo me, sono tali soltanto le analisi che non sono condizionate né da illusioni né da pregiudizi di qualunque genere. Ritengo pertanto importante, anche nel dibattito pubblico che accompagnerà le scelte del legislatore, che siano abbandonate le opposte sponde dell’allarme catastrofista ma anche quelle che attribuiscono a mere logiche emergenziali la necessità di regole differenziate per l’accesso ai benefici penitenziari per detenuti condannati per delitti di mafia e di terrorismo.

Al realismo dell’analisi, a mio avviso, corrisponde anche la necessità di riconoscere che la materia è intrisa di delicati e complessi significati simbolici, dei quali non è possibile non tener conto perché l’efficacia complessiva dell’azione di contrasto delle mafie dipende anche dalla difesa di alcuni valori emblematici dell’attuale legislazione.

È inutile ripercorrere la storia secolare dei rapporti tra mafie e carcere: per le organizzazioni mafiose, il carcere è un luogo di ordinaria operatività dei legami e dei circuiti criminali. Il Procuratore Generale della Cassazione ha giustamente ricordato nella relazione del corrente anno giudiziario che l’omicidio di Cesare Terranova fu deciso in carcere, come tanti altri dopo. Ma, al di là di queste evocazioni, è del tutto evidente dalle acquisizioni probatorie quotidiane che ordinariamente le attività criminali che si svolgono all’esterno vengono eterodirette dal carcere. Nulla di ciò è di regola registrato nelle funzioni di trattamento e di controllo che dovrebbero poi affluire nei fascicoli dei magistrati di sorveglianza e sorreggerne le valutazioni.

Innanzitutto credo che i numeri aiutino a percepire la complessità del problema e anche ad avere una possibilità di prefigurazione dell’impatto delle scelte legislative: alla data del 21 febbraio 2022, risultano ristretti per reati di cui all’articolo 4-*bis* o.p. 15.792 detenuti, dei quali 9.537 in regime di alta sicurezza (anzi, non vi è esatta corrispondenza tra i due circuiti, ma approssimativamente è così) e 13.105 per delitti di cui al primo comma dell’articolo 4-*bis* o.p.; di questi ultimi, circa 8.000 sono definitivi e soltanto 2.400 sono in attesa del giudizio di primo grado. I numeri contano per stimare proprio l’impatto di ogni intervento normativo che ci si

proponga di realizzare sulla realtà del carcere. Molto ovviamente dipende dalle strutture e dall'organizzazione razionale del sistema penitenziario.

Questo è un tema che riguarda anche le aree che consideriamo maggiormente protette dal rischio di condizionamento mafioso perché, dal mio osservatorio, è amara la constatazione di una sorta di paradossale condizione del regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p. perché attualmente lo stesso associa troppo sovente, da un lato, caratteri di sostanziale ineffettività e, dall'altro, caratteri di ingiustificata afflittività. Nessuna limitazione del trattamento è accettabile per costante giurisprudenza costituzionale se non strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità preventive dello strumento, ma nello stesso tempo tutto ciò che è strettamente indispensabile per realizzare quelle finalità dovrebbe essere effettivamente assicurato. Così non è: un esempio per tutti è quanto accaduto nel carcere di Parma, ove un detenuto in regime di 41-*bis* o.p. conservava nella sua cella tre cellulari, tra cui uno *smartphone*.

In generale la crisi di effettività è largamente condizionata dalla povertà strutturale del sistema penitenziario, che vanifica ogni finalità preventiva. È del tutto evidente che reparti dedicati a detenuti sotto il regime del 41-*bis* o.p. in cui le celle sono collocate nello stesso corridoio una di fronte all'altra rendono assolutamente votata alla vanificazione ogni istanza preventiva. Occorre riconoscere proprio questa singolare relazione di larga inadeguatezza del rapporto tra il massimo sforzo di contenimento della pericolosità dei detenuti sotto il regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p. e le strutture disponibili affinché quel trattamento e quelle limitazioni al trattamento abbiano senso reale e non siano semplicemente e inammissibilmente «carcere duro».

Anche questo ovviamente contribuisce a rendere ineludibile l'abbandono dell'assolutezza della presunzione di pericolosità, ma è anche evidente che il passaggio è complesso e non è risolvibile nella mera trasposizione normativa di formule lessicali tratte dall'ordinanza n. 97/2021 della Corte Costituzionale e dalle sentenze che l'hanno preceduta. Per quale motivo? È certo essenziale proiettare l'accertamento giudiziale oltre il perimetro della condotta detentiva del condannato perché lo sguardo deve posarsi sul tessuto criminale, sul contesto territoriale di riferimento e sul circuito relazionale per potersi interrogare attendibilmente sul significato di un, sia pur limitato e astrattamente controllato, reinserimento sociale del detenuto mafioso. Ma, per fare questo, occorre che il sistema penitenziario restituisca informazioni qualificate e affidabili.

Da questo punto di vista, si pone un'esigenza che non è possibile sottrarre di complessiva riorganizzazione dei circuiti penitenziari e anche di rafforzamento del riflesso normativo dell'organizzazione degli stessi. Oggi l'unico circuito penitenziario che ha una disciplina normativa è quello di cui all'articolo 41-*bis* o.p. Il regime di alta sicurezza (AS) invece si fonda su semplici circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Questo pone un problema di tutela dei diritti individuali ma anche d'idoneità del circuito a svolgere una sia pur limitata capacità di contenimento, rispetto all'articolo 41-*bis* o.p., della pericolosità sociale dei detenuti. L'at-

tuale condizione del sistema penitenziario oggi vede i gruppi mafiosi dominarne spesso la vita quotidiana con gli strumenti propri dell'agire mafioso, sfruttando proprio la debolezza strutturale e razionale degli attuali circuiti penitenziari.

Tutto ciò credo abbia diretta incidenza ai fini d'interesse della Commissione, intanto perché serve a far emergere una cruda realtà, che vede alcuni istituti penitenziari – non pochi – di fatto controllati dalle organizzazioni mafiose che, da un lato, si sottraggono a ogni controllo e, dall'altro, generano oppressioni sistematiche e condizioni di brutale asservimento degli altri detenuti. Si può persino giungere a dire che le organizzazioni mafiose partecipano al governo della sicurezza del carcere, anche per conservare i vantaggi correlati alla debolezza delle funzioni di controllo (e ciò malgrado l'abnegazione e la professionalità di tanti operatori dell'amministrazione penitenziaria). Un solo esempio banale (perdonate se è tutto napoletano): la rivolta durante la pandemia a Poggioreale, cessata immediatamente dopo la diffusione di un documento dei detenuti in regime di alta sicurezza (primo firmatario il noto detenuto Antonio Bastone) con il quale si chiedeva la cessazione immediata delle violenze e si esprimeva solidarietà alla Direzione del carcere e alla Polizia penitenziaria. Da questo punto di vista, credo debbano sorgere molte domande proprio sulla capacità dell'amministrazione penitenziaria, nelle attuali condizioni, di compiere osservazioni e realizzare trattamenti in grado di restituire informazioni specifiche e affidabili sul percorso dei detenuti in regime di alta sicurezza. È inutile dire che in questa materia ogni errore e ogni sottovalutazione rischiano di avere pesanti ripercussioni.

Anche in questo caso cito un banale esempio napoletano: in questo momento il principale latitante appartenente ad organizzazioni camorristiche è il signor Renato Cinquegranella, il quale, condannato per un brutale omicidio avvenuto agli inizi degli anni '80, fu successivamente arrestato ma evase nel 1989 in occasione della concessione del secondo permesso ricevuto; fu riarrestato nel 1991; nel 2002 cominciarono giustamente a essere concessi permessi ma, in occasione del quarto, nuovamente evase e da allora è ancora sottratto a ogni ricerca.

Tutto ciò lo dico perché l'area di pericolosità propria del detenuto mafioso e dei suoi legami criminosi, che egli trasferisce e conserva all'interno del carcere e sviluppa all'interno dell'ambiente penitenziario, non può, neanche per lontana verosimiglianza, confinarsi nell'area di cui all'articolo 41-bis o.p.. Da questo punto di vista, allora va complessivamente apprezzato il significato di recuperare il senso originario – a mio avviso ancora profondo – dell'articolo 4-bis o.p., che poi una lunga e contraddittoria stagione legislativa ha notevolmente dilatato rispetto alle indicazioni originarie. La Corte costituzionale, già nella sentenza n. 253/2019, sottolineava il rilievo dell'originale distinzione tra delitti rilevanti *ex* articolo 4-bis o.p., per così dire di prima fascia, e quelli della cosiddetta seconda fascia. Il rilievo di quella distinzione veniva sottolineato proprio rispetto alla necessità, soltanto per il primo caso, di ricercare la positiva

acquisizione di «elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed eversiva».

Quindi di sicuro va valutata positivamente la scelta di differenziare i delitti di mafia sul piano delle forme e dell'intensità delle verifiche ed anche su quello dell'individuazione della soglia temporale di esecuzione della pena richiesta (mi rendo conto che è una valutazione prettamente politica quella della delimitazione di quest'area di differenziazione), ma limitarla ai soli delitti di cui all'articolo 416-*bis* c.p. e a quelli aggravati, ai sensi dell'articolo 416-*bis* 1 c.p., vale a dire commessi con finalità di agevolazione o con metodo mafioso, forse prescinde dalla considerazione che i delitti legalmente assimilati a quelli di mafia sono tali perché sovente radicati in contesti di relazioni mafiose, tanto che la Corte costituzionale con pronuncia n. 253/2019 li definisce come delitti di contesto mafioso.

Qui il realismo vorrebbe che lo sguardo si ponesse anche sulla distinzione tra pena detentiva effettivamente eseguita e quella risultante dalle decurtazioni correlate alla liberazione anticipata. Mi rendo conto che l'argomento è delicato, però gli automatismi non dovrebbero operare, anche con effetti *in bonam partem*, come invece di fatto si realizza per effetto dell'ancoraggio dei meccanismi di liberazione anticipata a dati formali di regolarità e correttezza della condotta carceraria, che ovviamente sono di regola osservati attentamente dai detenuti di mafia. Quegli automatismi *in bonam partem*, quandanche considerati un prezzo necessario per la sicurezza degli istituti e per il decongestionamento di presenze carcerarie incompatibili con gli spazi disponibili, sono però in contrasto con la stessa logica del trattamento e della finalità rieducativa della pena e, a mio avviso, con l'abbandono del regime di ostatività, rischiando di alimentare una pericolosa sensazione d'indebolimento del valore simbolico del regime di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1 o.p. che, anche nella prospettiva illuminata dalla Corte costituzionale, conserva tutta la sua emblematica importanza e la sua giustificazione costituzionale.

Non bisogna perdere il punto di vista che l'obiettivo delle preclusioni ad alcuni benefici e il controllo dei contatti del detenuto trova proprio ragione nelle caratteristiche strutturali delle organizzazioni mafiose. E le organizzazioni mafiose cambiano, così come cambiano le loro strategie; di regola, le une e le altre rivelano straordinaria capacità di adattamento strumentale alle politiche criminali. Ne è prova evidente la diffusione che sta avendo il fenomeno della mera dissociazione tra figure di vertice delle organizzazioni mafiose (del quale volendo potrò dire qualcosa perché il fenomeno nacque – com'è noto – in Campania) ma anche il ricorso a volte strumentale alle categorie della collaborazione impossibile o inesigibile oppure obiettivamente irrilevante. Da tutto ciò – perdonate la brutale sommarietà – emerge tutta l'importanza di mantenere per i delitti di mafia e di terrorismo (e anche per quelli ad essi legalmente assimilati oggi dall'articolo 4-*bis* o.p.) regole sostanziali e processuali differenziate.

In ogni caso, comunque definita l'area di specialità, per così dire, dovrebbe valutarsi se il residuo rilievo dell'ostatività dei delitti di cui all'ar-

articolo 4-*bis* o.p. possa o debba estendersi anche ai reati dei quali il giudice della cognizione abbia accertato la connessione con quelli di mafia o di terrorismo. Il testo, da questo punto di vista, contiene una norma importante, che sostanzialmente riproduce il contenuto dell'articolo 12, lettera c), del codice di procedura penale, anche se non capisco perché non si sia fatto semplicemente un riferimento all'articolo 12, lettera c). Mi chiedo – ovviamente anche questa è materia di valutazione politica, ma dal punto di vista dell'esperienza le distinzioni in concreto possono sembrare assai poco percepibili – se non sia il caso invece di estenderla anche alle ipotesi dei reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, aggiungendo quindi il riferimento anche alla lettera b) dell'articolo 12. Proprio in virtù di quel legame della continuazione, infatti, il delitto assume un'indiretta connotazione di delitto di contesto mafioso.

Ovviamente tante cose potrebbero dirsi e il Parlamento ha di fronte a sé l'insieme dei benefici penitenziari. Un esempio banale: forse una considerazione differenziata andrebbe fatta per l'ammissione al beneficio del lavoro esterno, perché inevitabilmente gli accertamenti dovrebbero estendersi ai soggetti che offrono disponibilità all'accoglienza del detenuto e che presuppongono disponibilità o legami fiduciari preesistenti che sembrerebbe importante poter ricostruire anche, essendo banali, immaginando che i detenuti per delitti di mafia abbiano, rispetto ad altri detenuti, maggiori *chance* d'accesso a imprese disponibili a fungere da ambiente di ri-socializzazione, perlomeno in molte realtà. Occorre quindi estendere gli accertamenti all'impresa che ha dato la disponibilità ad accogliere il detenuto, decifrando la natura reale delle relazioni sottostanti ma, soprattutto, occorre preservare le stesse logiche della finalità di rieducazione costituzionalmente proprie della pena dal rischio di ricorso strumentale e pratico svuotamento. Ciò avverrebbe ogniquale volta vi sia quella prova rafforzata che ci si sforza appunto giustamente di ancorare a rigidi parametri. Non avrei paura di un'ipotetica accusa al legislatore di avere introdotto troppe regole per l'esercizio dei poteri discrezionali del giudice perché proprio l'abbandono a un sistema di presunzione assoluta e quindi di preclusioni non vincibili impone uno sforzo di rendere guidata la discrezionalità giudiziale, non dimenticando che i limiti alla discrezionalità del giudice in materia di mafia e di terrorismo sono stati posti anche a tutela del giudice dal rischio di illeciti condizionamenti, intimidatori innanzitutto.

Il rischio di pratico svuotamento a me pare dunque concreto ogni qualvolta gli accertamenti e i criteri di accertamento prestino il fianco al rischio di slittamento sul versante dell'accertamento burocratico, sganciato da una rigorosa e verificabile applicazione di dati di giudizio e massime di esperienza che soltanto possono consentire giudizi affidabili, perché sorretti da un'adeguata conoscenza della storia dell'organizzazione mafiosa d'appartenenza, della sua attuale operatività e del ruolo e del sistema di relazioni familiari e sociali del detenuto, nonché del significato del suo parziale e momentaneo ritorno in quel tessuto socio-territoriale. Questo è un tema più ampio che però in una materia come quella dei delitti di mafia assume un particolare rilievo.

Non mi permetto di avanzare proposte. Però, certamente il rischio è graduabile e consente di immaginare soluzioni differenziate. Una di queste, a mio avviso, sarebbe consigliabile per i detenuti in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p.. Astrattamente, si potrebbe anche pensare di escludere normativamente questa categoria perché le sentenze della Corte costituzionale – tra cui la suddetta n. 253/2009 – considerano il regime di per sé incompatibile con una prognosi come quella richiesta per l'accesso ai benefici. Però, ovviamente questo determinerebbe la conservazione di un principio di absolutezza delle preclusioni e questo non è possibile. Credo però che la proposta della quale la relazione del Procuratore Generale della Cassazione dà atto, vale a dire di assegnare la competenza per le procedure relative ai detenuti in regime di 41-*bis* o.p. al Tribunale di Sorveglianza di Roma, sia una scelta che potrebbe maggiormente assicurare dal rischio di sovrapposizioni e contrasti di pronunce giudiziali in una materia così delicata.

Mi rendo conto che la prima obiezione possibile è quella che la competenza del giudice non può farsi dipendere dall'adozione di un decreto ministeriale. L'argomento è suggestivo però prova troppo perché, già oggi, ci sono provvedimenti amministrativi quali quello dell'assegnazione a un carcere a determinare la competenza del Tribunale di Sorveglianza e questo francamente mi sembrerebbe importante.

Se si guarda al rinnovato ruolo del giudice nell'apprezzamento, anche per i condannati per i delitti di mafia e di terrorismo, delle condizioni che giustificano l'ammissione ai benefici, bisogna poi volgere lo sguardo anche alle reali condizioni di lavoro della magistratura di sorveglianza. Un apparato di regole sostanziali e processuali come quello che si va delineando in una prospettiva che in via generale considero corretta, perché necessaria per sostenere la gravosa responsabilità che si trasferisce sulla magistratura di sorveglianza, esigerebbe anche l'attribuzione di nuove e significative risorse alla magistratura di sorveglianza stessa. Mentre si svolge questo dibattito, ad esempio, le risorse dell'Ufficio Per il Processo messe a disposizione con le risorse del PNRR sono destinate ai soli uffici giudiziari che svolgono funzioni giudicanti civili e penali, con l'esclusione della magistratura di sorveglianza e degli uffici requirenti, sui quali poi pure ricadrà il peso degli accertamenti necessari per dare sostanza a questa nuova dimensione della funzione rieducativa della pena risultante dal superamento del meccanismo ostativo della presunzione assoluta.

Ovviamente, pur dando atto degli aumenti di organico dei magistrati di sorveglianza, degli effetti positivi delle politiche assunzionali in corso di avanzata realizzazione, può essere utile forse segnalare che l'istituto dell'Ufficio Per il Processo è stabilito per legge e previsto per tutti gli uffici giudiziari, senza distinzione fra loro. Gli interventi legislativi in questa materia, così come di complessiva riforma del processo penale, potrebbero servire anche per indirizzare queste preziose risorse verso le funzioni di assistenza, di studio e di predisposizione degli atti anche per la magistratura di sorveglianza, anche per gli uffici requirenti e fra questi soprattutto per gli uffici di Procura Generale presso le Corti d'Appello, che di regola

sostengono il peso delle funzioni requirenti innanzi ai tribunali. Do per scontato che sia una scelta positiva quella di assegnare al collegio e non al singolo ufficio, per ragioni iscritte nelle cose che ho detto prima, la competenza a procedere.

Ho una perplessità su una disposizione che ho visto nel testo oggi approvato, secondo la quale alle udienze innanzi al Tribunale relative appunto ai delitti di mafia possono partecipare anche i magistrati delle Procure distrettuali. Detta così, è una norma inutile perché già l'articolo 570 del codice di procedura penale prevede che il Procuratore Generale, ritenendolo opportuno, possa autorizzare il magistrato che ha sostenuto l'accusa nel giudizio di primo grado a partecipare al giudizio d'Appello. Più che inutile la norma sembra creare un problema: che possa partecipare senza autorizzazione del Procuratore Generale significa che si aggiunge al Procuratore Generale? Riceve quindi anche gli avvisi della fissazione dell'udienza? Ha accesso agli atti? È una norma che mi sembra bisognosa di chiarimento.

C'è bisogno di risorse per la magistratura di sorveglianza e bisogna anche prendere atto che un peso grande delle scelte che il superamento del sistema della presunzione assoluta comporta si trasferirà anche sui servizi di Polizia giudiziaria, che di regola sono sottodimensionati per via dei tagli agli organici realizzati negli ultimi anni, sono gravati da mille incombenze. È del tutto evidente che vi è un'esigenza di avere informazioni adeguate e affidabili anche dai servizi giudiziari, in particolare da quelli territoriali.

Insomma, il motto francese – forse bonapartista, ma la cui attribuzione è incerta – secondo il quale «l'intendenza seguirà» può andar bene forse per campagne militari ma, in materia di riforme del sistema giudiziario e del sistema processuale, non ha mai prodotto buoni frutti e talvolta ha innescato anche pericolose spinte contrarie. Voglio dire che non basta affrontare con prudenza e rigore i nodi del tessuto normativo; occorre far accompagnare le scelte legislative anche da un adeguato apprezzamento delle concrete prospettive di loro corretta, coerente e uniforme attuazione, anche perché in questa materia (è una banalità dirlo), se il rischio di allarme sociale è alto, l'insufficienza delle funzioni di accertamento e controllo avrebbe ricadute oltremodo negative sul complessivo andamento delle politiche trattamentali e della funzione rieducativa della pena.

Questa credo sia una parte essenziale dello sforzo complessivamente necessario per consentire effettivamente ai Tribunali di Sorveglianza di disporre di adeguate basi cognitive, altrimenti vi è il rischio che gli stessi si trovino continuamente a dibattersi tra la Scilla della prova diabolica e il Cariddi di accertamenti asfittici, incentrati su meri dati della formale condotta carceraria e senza affrontare, al di là del ricorso a formule espressive stereotipate, i nodi cruciali del delicato giudizio sulla cessazione dei legami attuali e potenziali del detenuto con la criminalità organizzata. Non voglio neanche porre il problema della gravosità del peso degli accertamenti per le Procure distrettuali: sarà un peso notevole. Basti pensare

che, in attuazione dei decreti-legge nn. 28-29 del 2020 per fronteggiare l'emergenza pandemica, nell'ufficio che ho la responsabilità di dirigere, quindi dal 1° maggio 2020 ad oggi, siamo stati chiamati a rendere informazioni per oltre 850 procedure. In ogni caso, però, è del tutto evidente che questo è un passaggio fondamentale e che quello che si deve fare sarà fatto, pur gravoso che sia.

Tuttavia, mi limiterei a indicare un altro aspetto, anch'esso apparentemente pratico; anzi, in verità sono due perché uno è nato dalla lettura, proprio oggi, del nuovo testo che prevede che il Tribunale di Sorveglianza indichi specificamente le ragioni sia del provvedimento che accoglie sia di quello che rigetta. Mi pare che l'originaria indicazione, fondata anche sugli orientamenti costituzionali riassunti nell'ordinanza n. 97/2021, fosse nella necessità di indicazioni specifiche per il caso di accoglimento e non per il caso di rigetto, anche perché dare indicazioni specifiche, tenuto conto di ciascuno dei parametri indicati dalla norma che regola la procedura, al di là di ogni valutazione che se ne possa fare dal punto di vista astratto, da un punto di vista pratico, si traduce in un improvviso ed enorme innalzamento del peso dell'onere motivazionale. Ciò è ancor più rilevante tenendo conto della difficoltà di combinare la necessità di indicazioni specifiche per ciascuno di quei profili con la natura di un giudizio che, da un lato, è retrospettivo perché riguarda il passato del detenuto e, dall'altro, è meramente prognostico.

Il secondo tema, davvero pratico, è il termine per gli accertamenti richiesti alle Procure distrettuali: il termine di trenta giorni è sicuramente migliore di quello attualmente previsto, che per i casi di permesso è di due giorni (riducibili a ventiquattr'ore in casi di urgenza) e nelle altre ipotesi, cioè quando è il Tribunale a provvedere, è di quindici giorni. La congruità di questo termine andrebbe però commisurata alla natura e allo spessore degli accertamenti che la stessa norma richiede. Quando si richiede che il Tribunale disponga accertamenti patrimoniali e reddituali non solo sul detenuto, ma anche sui suoi familiari, oltre che sul tenore di vita, allora mi sembra complicato immaginarne l'esaurimento. Perlomeno dal punto di vista investigativo, non sono mai riuscito ad avere accertamenti patrimoniali appena affidabili nel volgere di poche settimane, sostanzialmente.

Un banale correttivo che la norma effettivamente prevede è la possibilità di proroga, che però è di per sé un ulteriore appesantimento; avrebbe un effetto semplificante consentire al giudice di stabilire *ab initio* un termine maggiore, in considerazione della complessità degli accertamenti e sarebbe forse anche il caso d'immaginare che in alcune circostanze la necessità di accertamenti patrimoniali andrebbe appunto modulata in relazione alla natura del beneficio a cui il detenuto ambisce.

Si tratta di temi che pregherei la Commissione di considerare anche nella prospettiva che le istanze di ammissione ai benefici, dal permesso alle misure alternative alla detenzione, in caso di rigetto sono reiterabili senza limite, quindi si può produrre un effetto – certamente non previsto e non augurabile – di moltiplicazione di procedure di questo tipo, con

tutto ciò che comporta e che contraddice invece proprio l'esigenza fondamentale di rafforzare il patrimonio cognitivo del giudice chiamato a rendere un giudizio così complesso, al punto che talvolta non basta neanche la definitiva scomparsa di un'organizzazione per prefigurare l'avvenuta rescissione dei legami criminali, perché le organizzazioni mafiose hanno memoria lunga.

Anche questo è un esempio tratto dall'esperienza napoletana: l'organizzazione di Raffele Cutolo è finita a metà degli anni '80 ma tutti i detenuti che ne hanno fatto parte e che erano conosciuti in ambienti criminali come coinvolti nelle pratiche omicidiarie persino selvagge da essa praticate, quando venivano scarcerati venivano inevitabilmente consegnati a un meccanismo diabolico. Infatti, anche se non ne avevano alcuna intenzione, percepivano ostilità intorno a sé e iniziavano ad assumere cautele difensive, che però determinavano l'accrescimento del sospetto che stessero riarmandosi e così via, per cui immediatamente riprendevano gli scontri violenti.

Un'ultima considerazione è quella che riguarda il risarcimento e le condotte riparative: è inutile segnalare il grande valore di questi elementi dal punto di vista della cultura della funzione rieducativa della pena, perché sono tutti scritti in quel processo di revisione critica che dà linfa vitale alla finalità di rieducazione della pena e soprattutto all'idea di una giustizia che si preoccupi anche della riparazione delle lacerazioni umane e sociali determinate dal delitto. Occorre però riservare attenzione verso quelle condotte strumentali: non si tratta soltanto di accertarne la sussistenza ma anche di apprezzare il significato che esse hanno in un determinato contesto ambientale. In astratto, condotte riparatrici sono persino il sintomo della vitalità delle organizzazioni criminali.

Faccio un esempio anch'esso semplice: sempre con riferimento a quell'omicidio ascritto con sentenza definitiva a quel latitante, un suo correo si dichiarava disponibile a offrire 100.000 euro. Innanzitutto, vi era la disponibilità di risorse la cui utilizzazione di regola integra ipotesi di reato ma anche quando occultate (come per esempio avviene in alcune pratiche recenti di dissociazione, persino annunciate sui giornali e accompagnate dalla volontà di raccogliere il contributo di cittadini del luogo per riparare il danno dei familiari) significa rendere evidente che quel detenuto e quell'organizzazione hanno una capacità di mobilitazione di legami fiduciari intorno a sé che è tutt'altro che rivelatrice di processi di revisione critica e rivela tutta la sua strumentalità.

Credo di aver approfittato della vostra cortesia; ovviamente sono disponibile a ogni domanda ma mi scuso anche con il Professor Ruotolo per aver occupato forse una parte del tempo a lui riservato.

RUOTOLO. Signor Presidente, nel ringraziarvi per l'invito, preannuncio che lascerò agli atti della Commissione un testo che ho predisposto e che proverò ora a sintetizzare, ma forse meno di quanto avrei pensato, perché ho ascoltato con molta attenzione la relazione del dottor Melillo e su alcuni punti ho anche un'opinione diversa da esprimere, avendo pro-

vato anche a ragionare, sia pure in un lasso di tempo davvero ridotto, sugli emendamenti che ieri sono stati approvati in Commissione giustizia e che – come ricordava il dottor Melillo – questa mattina gentilmente ci sono stati forniti dal funzionario della vostra Commissione, dottor Piccione.

Partirei da una sola premessa, tagliando molto sulle altre: l'ordinanza n. 97 del 2021 ha accertato un'incostituzionalità; non l'ha dichiarata, è vero, ma l'ha accertata. L'ergastolo ostativo è contrario alla Costituzione e al legislatore (a mio giudizio molto opportunamente ed è fondamentale che il legislatore utilizzi quest'opportunità, come ha detto all'inizio il dottor Melillo) viene dato il compito di affrontare la materia entro una scadenza ormai fissata, cioè l'udienza pubblica del 10 maggio del 2022. Ma quali indicazioni dà la Corte costituzionale e quali di esse sono state effettivamente riprese e sviluppate nella proposta di legge adesso all'esame della Camera? Anzitutto, tra queste indicazioni, vi sono una più compiuta disciplina che – come chiede la Corte – valorizzi l'emersione delle ragioni della mancata collaborazione e poi l'introduzione di eventuali prescrizioni che governino il periodo di libertà vigilata. Di cosa si preoccupa, però, ancora di più? Che l'esito dell'intervento normativo – che altrimenti dovrà essere della Corte costituzionale – sia di coerenza, perché dietro quell'ordinanza c'è la preoccupazione dell'assenza di interventi – che in effetti solo il legislatore ad ampio raggio potrebbe fare – che restituiscano coerenza alla normativa risultante dall'inevitabile pronuncia d'incostituzionalità, anzitutto con riguardo alla condizione dei condannati all'ergastolo per reati non connessi alla criminalità organizzata, sempre di cui all'articolo 4-bis, primo comma (qui c'è questa distinzione nel 4-bis tra primo comma, primo periodo, e primo comma, secondo periodo, che forse andrebbe un pochino considerata).

Queste prospettive di coerenza le ritrovo anche nella sentenza Viola contro Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), che sta alla base dell'ordinanza n. 97: non è un caso che lì si parli dell'opportunità di un'iniziativa legislativa e di un problema strutturale e, citando la Corte EDU – altro punto importante – la nostra Corte costituzionale chiede anche un intervento sull'accesso alle altre misure alternative (lavoro all'esterno e semi libertà) che sono essenziali, scrive la Corte, verso il recupero della libertà. L'ordinanza si conclude con un invito alla collaborazione istituzionale. Da costituzionalista – anche se molto interessato ai temi penitenziari, che quindi studio con un certo approfondimento – mi chiedo cosa potrebbe accadere in caso di mancato intervento del legislatore. Quello che la Corte non ha voluto o potuto fare in prima battuta probabilmente dovrebbe farlo in seconda, cioè dovrebbe ricorrere tecnicamente allo strumento dell'illegittimità consequenziale – e siamo ai confini dell'esercizio della funzione legislativa o paralegislativa – qualora il legislatore non riesca a farlo, altrimenti l'incostituzionalità dovrebbe riguardare soltanto il *petitum*, che concerne la preclusione assoluta dell'accesso alla liberazione condizionale ma con esclusivo riguardo al condannato all'ergastolo per uno dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di

cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose.

Dico questo perché i due precedenti d'impiego di analogia tecnica decisoria, ordinanza di rinvio a data fissa e ordinanza collegiale motivata di rinvio a data fissa, sono il caso Cappato e il caso della comminatoria della pena detentiva per fatti di diffamazione a mezzo stampa. In entrambi i casi, forse più nel primo che non nel secondo, la Corte, pronunciandosi dopo aver riscontrato l'inerzia del legislatore, è riuscita secondo me a intervenire in modo più penetrante di quanto non si sarebbe potuto pensare originariamente e, quindi, è un invito al legislatore a intervenire.

Andando per punti per non rubare tempo, anche se un po' me ne occorre, passo alla questione dell'articolo 41-*bis*. A mio giudizio, i detenuti in regime di 41-*bis* sono esclusi dal beneficio di misure quali il permesso premio e la liberazione condizionale. Arrivo perfino a dire che forse nella sentenza del 2019 sui permessi premio era scritto in modo meno chiaro ma nell'ordinanza n. 97 è scritto chiaramente che ci si basa su una valutazione di tipo logico: se il decreto di cui all'articolo 41-*bis* presuppone l'attualità dei collegamenti, io detenuto, se ho la possibilità di dimostrare l'assenza di attualità dei collegamenti e addirittura del pericolo di ripristino, perché vado a fare un'istanza di permesso premio o provo a chiedere la liberazione condizionale? Dovrò prima richiedere la revoca di quel provvedimento (cosa possibile dinanzi al tribunale di sorveglianza di Roma, competente per i casi relativi all'articolo 41-*bis*), altrimenti sarebbe anche un surrettizio spostamento della competenza, che ritengo che sul 4-*bis* debba rimanere al magistrato di sorveglianza del luogo ove la persona è detenuta (sul 41-*bis* resta in capo al tribunale di sorveglianza di Roma). Si creerebbero un disallineamento e un problema, come diceva molto bene il dottor Melillo, anche di rischi di una diversità di valutazioni: forse questo potrebbe trovare spazio, anche se non è indispensabile, nel provvedimento legislativo perché la Cassazione, peraltro, ha ritenuto *in limine* non inammissibili le istanze di permesso premio. Quindi, probabilmente, una specificazione in questa direzione potrebbe creare una pregiudizialità espressa che, almeno per l'ipotesi di avvenuto controllo giurisdizionale sul decreto di sottoposizione al 41-*bis* con esito di conferma definitivo, varrebbe a rendere proprio tecnicamente inammissibile l'eventuale richiesta di accesso al beneficio.

Proprio per l'estraneità dal perimetro del richiesto intervento della questione 41-*bis*, suggerirei poi di evitare qualsiasi intervento che riguardi questa materia, riservandolo a eventuali altre sedi e altre occasioni d'intervento normativo, ricordando – com'è stato detto – anche con un invito alla prudenza, vista la giurisprudenza della Corte, che si va sempre più consolidando e delineando in modo molto chiaro in questa direzione, che tutte le limitazioni ulteriori che non trovino una puntuale giustificazione nelle esigenze di sicurezza o che determinino un decremento di tutela di un diritto senza provocare un incremento di tutela di un altro diritto o di un altro interesse di pari rango sono incostituzionali.

È di qualche giorno fa la sentenza che riguarda la questione della corrispondenza con i difensori da parte dei detenuti in regime di 41-*bis*: la previsione legislativa che imponeva, secondo poi una certa lettura o interpretazione, il visto di corrispondenza è stata ritenuta incostituzionale (sentenza n. 18 del 2022).

Quello che va ribadito – anche perché c'è confusione, non certo tra voi, ma che anima l'opinione pubblica – è che questa vicenda non riguarda il 41-*bis*; riguarda, sì, i reati di criminalità organizzata, mafiosa, terroristica ed eversiva anzitutto, ma non la questione del 41-*bis*. Non solo: andrebbe per correttezza ribadito – almeno io per correttezza di lettura della giurisprudenza costituzionale lo ribadisco – che per gli autori di delitti di criminalità organizzata la collaborazione, insieme alla rescissione dei collegamenti, resterà comunque la via maestra per accedere a qualsivoglia misura. Lo condivido, perché è fisiologico: la collaborazione, se è vero che forse non garantisce la presa di distanza del condannato dal processo criminale, lascia presumere quantomeno un allentamento del vincolo da parte dell'associazione di appartenenza, nella forma prevedibile della presa di distanza dell'associazione nei confronti del collaborante.

Per venire al merito anche delle proposte che ho avuto modo di scorrere soprattutto questa mattina, devo dire che l'elemento di novità sul quale ragionare è che per il non collaborante per scelta non è più impossibile accedere al permesso premio e, in prospettiva, alla liberazione condizionale, potendo dimostrare di essere una persona diversa e soprattutto di non avere più rapporti con la criminalità organizzata. Anche quest'affermazione va però correttamente inquadrata e, secondo me, graduata, distinguendo il tema della collaborazione rispetto alla posizione del condannato che ambisca ad accedere alla liberazione condizionale o agli altri benefici. L'accesso a queste misure, possibile per il collaborante, diventa improbabile per il non collaborante, fino a divenire impossibile per quanto ho detto prima, sino a revoca del provvedimento, per il detenuto in regime di 41-*bis*.

Quali sono però le condizioni di quest'improbabilità e come muoversi? Qui vengo anche a qualche passaggio della proposta recente: ancora mi rifaccio a un elemento che la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 97 chiaramente indica. La Corte dice che un intervento meramente demolitorio operato subito avrebbe determinato un'incongrua equiparazione «per le condizioni di accesso alla liberazione condizionale, tra il condannato all'ergastolo per delitti connessi alla criminalità organizzata, che non abbia collaborato con la giustizia, e gli ergastolani per delitti di contesto mafioso collaboranti». Tutto questo senza tralasciare l'altra grande questione di coerenza, che è sempre la Corte a individuare, che potrebbe derivare dalla disciplina risultante da un immediato accoglimento senza una modifica riguardante la condizione dei condannati all'ergastolo per reati non connessi alla criminalità organizzata. È il legislatore a dover distinguere.

Non torno su questo, ma rinvio al testo scritto: a mio giudizio, resta ferma la questione della competenza, che non sposterei su Roma (spostamento che nella proposta di legge non si dispone); diverso potrebbe essere

il discorso circa l'opportunità d'investire subito il tribunale di sorveglianza locale sulla concessione dei permessi premio o sull'approvazione del lavoro all'esterno, come ho letto nella proposta sulla quale ieri sono stati votati gli emendamenti in Commissione giustizia. L'esigenza è chiara: si vuole garantire una ponderazione collegiale di questa richiesta, però se ne dovrebbe valutare la praticabilità – cosa che non so fare – in ragione della consistenza e della distribuzione dell'organico della magistratura di sorveglianza sul territorio. Quanto diceva prima il dottor Melillo mi suscita qualche preoccupazione rispetto alla capacità di tenuta del sistema, da questo punto di vista, anche perché è probabile un incremento di lavoro per la magistratura di sorveglianza per effetto di queste aperture, chiamiamole così.

Peraltro, rispetto alla preoccupazione di rimettere alla decisione monocratica una valutazione così delicata, mi permetto di ricordare, e non sottovaluterei, che in materia di permessi premio, la cui competenza attualmente è del magistrato di sorveglianza, la decisione di costui non è immediatamente esecutiva; c'è quindi la possibilità per il PM, per esempio sulla concessione del permesso premio, di proporre reclamo al tribunale di sorveglianza. Mi pare un aspetto non secondario.

L'elemento sul quale però vorrei insistere è appunto come sia possibile superare la permanente e – ripeto – condivisibile presunzione di non ravvedimento conseguente alla mancata collaborazione; presunzione che resterà nella valutazione – parlo della liberazione condizionale – in tema di sicuro ravvedimento.

Qui si collocano le due grandi indicazioni della Corte: la questione dell'inversione dell'onere della prova (è il condannato a dover dimostrare di aver rescisso i legami con la criminalità) e la rilevanza delle acquisizioni (a partire dal parere del procuratore nazionale antimafia); elementi che devono consentire una valutazione sia sull'attualità dei collegamenti sia sul rischio del loro ripristino. Leggendo però in modo più approfondito le motivazioni della Corte, a me sembra di poter ricavare indici per un diverso trattamento dei condannati per reati legati alla criminalità organizzata. Sono andato a rivedere la storia tormentata dell'articolo 4-bis: se torniamo all'originaria versione e all'originaria funzione – mi riferisco al decreto-legge del 1991 – abbiamo una percezione chiara di indicazioni che forse andrebbero riprese (io sono per il ritorno alla funzione originaria), perché già nella versione originaria del decreto-legge n. 152 del 1991, all'articolo 1, per i reati di prima fascia, che all'epoca erano omogenei (sostanzialmente criminalità mafiosa, terrorismo ed eversione), si ammetteva l'accesso ai benefici solo se fossero stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva (parametro probatorio particolarmente elevato e differenziato da quelli previsti per i reati cosiddetti di seconda fascia, per i quali si richiedeva l'insussistenza di elementi tali da far ritenere attuali detti collegamenti). In più, se andiamo a rileggere la prima versione, vediamo che – e questo torna nella proposta ora all'esame della Camera dei deputati – tra i requisiti per l'ammissione ai benefici viene richiesta l'espiazione di

un periodo di pena più elevato rispetto all'ordinario e si prevede oggi la possibilità di un prolungamento dei termini della libertà vigilata per consentire un idoneo controllo in una situazione così delicata. Tutto ciò avviene però in un quadro normativo radicalmente mutato, in quello che è un mero contenitore, perché – come dice anche la Corte – l'articolo 4-*bis* è diventato un contenitore che non risponde più alla funzione originaria, che era quella di permettere la rescissione dei legami tra la criminalità organizzata e il consesso criminale di appartenenza.

Ragionando però in questo modo, non mi pare di trovare nella proposta di legge tale distinzione, che permetta di distinguere la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversiva con un diverso onere probatorio da quei reati che, pur contenuti nel primo comma dell'articolo 1, fuoriescono da quest'ambito. Tant'è vero che l'unico aspetto di differenziazione riguarda l'estensione dell'ambito di operatività del comma 1 (lo ricordava prima il dottor Melillo) ai reati che presentino connessione teleologica rispetto a quelli propri della criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversiva. Trattasi di una previsione che provoca inevitabilmente un inasprimento, che può essere ragionevole, perché avviene nei termini di estensione delle fattispecie considerate, però in questa dimensione della connessione, quindi è un inasprimento giustificato proprio dalla peculiarità dei fenomeni criminali che sono considerati nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*. Questa differenziazione non è però accompagnata da una differenziazione, nei termini di attenuazione, del regime probatorio per delitti che fuoriescono dall'ambito che prima ho definito.

Potrebbero invece rientrare nella logica originaria dell'articolo 4-*bis* le previsioni che – come ho detto prima – determinano l'espiazione di un periodo di pena più elevato dell'ordinario (i trent'anni o i due terzi di pena, nel caso di pena temporanea) o la dilatazione dei tempi della libertà vigilata. Qui si faccia attenzione alla giurisprudenza costituzionale, naturalmente, e ai problemi di costituzionalità: nella sentenza n. 32 del 2020, sulla legge c.d. spazzacorrotti, proprio con riferimento a una situazione che concerneva l'articolo 4-*bis*, la Corte ha detto che quella previsione non poteva riguardare i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge. Non so se questo possa essere risolto attraverso una specificazione o attraverso le norme finali e transitorie di un'eventuale legge che dia seguito all'ordinanza n. 97.

Anche la Corte parla delle puntuali prescrizioni che dovrebbero accompagnare la libertà vigilata: sono d'accordo sul fatto che alcune di queste sia meglio addirittura normativizzarle, per cui poi automaticamente entrino nel provvedimento del giudice; su questo devo dire che mi convince il riferimento che ho trovato nel testo al divieto d'incontrare o mantenere contatti con persone condannate per reati connessi alla criminalità organizzata o sottoposte a misure di prevenzione, in quanto indiziate per fattispecie analoghe.

L'altro punto è il pericolo di ripristino dei collegamenti: questa è una formula che, sempre dal punto di vista probatorio, era contenuta nell'ori-

ginaria dizione della sentenza sui permessi premio. Proprio davanti a voi venni a fare un'audizione sul seguito della sentenza n. 253 ed espressi dubbi su questa formula, dal punto di vista tecnico-costituzionalistico, perché secondo me è eccessivamente creativa. Si tratta di una formula che non trova riscontro in nessuna previsione legislativa e in nessuna decisione della giurisprudenza ma che, dal punto di vista sostanziale, è capace di aprire il giudizio a derive soggettivistiche che sfuggono a connotazioni di materialità.

Suggerirei di usare un'espressione diversa da quella impiegata dalla Corte, non a caso non ribadita nell'ordinanza n. 97 (come ho notato rileggendo e preparando questi miei appunti), dove si parla di rischio di futuro ripristino, ma si evita l'impiego del termine pericolo anche se stiamo lì. Gradualmente ci si allontana dalla formula originaria e credo che quella più appropriata, perché – questa sì – trova riscontro nella giurisprudenza e quindi non ha quella creatività che comunque il legislatore potrebbe senz'altro vantare ma una Corte costituzionale no, a mio giudizio potrebbe essere quella dell'effettivo pericolo della permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata. Di nuovo in quella prospettiva di materialità alla quale facevo riferimento, che prelude a un giudizio prognostico, che la magistratura di sorveglianza è tenuta a compiere, che implica tutte quelle indagini di carattere socio-familiare e patrimoniale che riguardano il condannato, i familiari e il contesto, tutti quegli elementi che dovrebbero andare a connotare una valutazione circa la perdurante operatività del sodalizio criminale, come la condotta del condannato (ma non riferita alla buona condotta carceraria). Francamente, quando parliamo di criminalità organizzata, do molto meno peso a quanto possa valere il cosiddetto percorso rieducativo, rispetto alla condizione detentiva ordinaria. Qui però – e giustamente tali punti sono stati ripresi – si fa riferimento a una condotta che può comprendere l'adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna e le iniziative di tipo riparativo a favore delle vittime (se n'è parlato da ultimo).

Ecco però l'oggettività: perché dico questo e perché tale ricerca di elementi oggettivi (e c'è un altro punto che, secondo me, è positivo sotto questo profilo nella proposta che ho avuto modo di leggere questa mattina)? Se si preservano le caratteristiche dell'oggettività, si consente effettivamente al condannato di fornire i richiesti elementi che possono escludere l'attualità del collegamento e persino il pericolo di ripristino. L'onere posto a carico del condannato deve essere assolvibile e tradursi anche nella possibilità di controdeduzione rispetto a dati oggettivi, quindi, anche nel caso del rigetto, la motivazione a mio giudizio dev'essere ampia. Altrimenti cosa rischiamo? Rischiamo un sistema ineffettivo. E cosa mi preoccupa? Non più la Corte costituzionale ma la Corte europea dei diritti dell'uomo, che su questo è davvero esigente e, di nuovo, se mi riferisco alla sentenza Vinter e poi alla sentenza Viola, proprio nella valorizzazione del profilo dell'effettività: si richiede che la pena perpetua sia riducibile non solo *de iure* ma anche *de facto*, e che lo Stato non limiti eccessivamente la prospettiva di rilascio dell'interessato e la possibilità per que-

st'ultimo – parola della Corte europea – di domandare il riesame della pena. Di qui – ripeto – questo auspicio di recupero di materialità che connoti in termini ragionevoli l'onere dimostrativo posto a carico del condannato, che anche nella prospettiva dell'esclusione del pericolo di permanenza dei collegamenti potrà offrire elementi utili su ciò che è in grado di fornire: percorso individuale, indici di ravvedimento, regolarità dello stile di vita dei familiari, situazione patrimoniale, assunzione di iniziative a favore delle vittime (di cui ho già detto) e adempimento delle obbligazioni civili; elementi che non bastano e, ovviamente, insieme alle informative fornite dalle autorità competenti, consentiranno alla magistratura di sorveglianza di formulare il giudizio prognostico assai delicato che è richiesto.

Vorrei muovere qualche altra annotazione, forse più velocemente, ma non so quanto: a mio giudizio, un nodo da sciogliere, e non sciolto, riguarda la valutazione del profilo criminale del condannato e la sua posizione nei confronti dell'associazione. È sufficiente che questo elemento sia uno degli aspetti che, in concorso con altri, rientrano negli accertamenti riservati al magistrato o sarebbe opportuno che fosse autonomamente considerato per la stessa strutturazione legislativa dell'onere probatorio? Qui veramente vado in campi non miei, nei quali invece il dottor Melillo è maestro, quindi mi potrà sicuramente contraddire. Penso però che il profilo del capo *clan*, che immagino resti a lungo – forse fino alla fine della sua pena – in regime di *41-bis*, o dell'affiliato sia diverso da quello di chi ha agevolato l'associazione o si è avvalso del metodo mafioso e che questi ultimi abbiano maggiore difficoltà a rispondere a un onere probatorio rafforzato quale quello che ora indistintamente si vorrebbe imporre. Non so anche qui – e rinvio al testo scritto per qualche considerazione in più – se non si possa ragionare su una trasformazione della prova in positivo, in luogo della prova negativa, rispetto all'estraneo, che quindi non sia qualificabile come partecipe, con la formula classica per cui, anche in assenza di collaborazione, l'accesso alla liberazione condizionale sarebbe possibile, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da far ritenere sussistenti attuali collegamenti con la criminalità organizzata.

Un altro punto davvero rilevante, visto che la Corte chiede che il legislatore si occupi anche delle ragioni della mancata collaborazione, è mantenere in piedi la rilevanza dell'accertamento dell'impossibilità o dell'inesigibilità della collaborazione. Altrimenti, se scomparisse la collaborazione impossibile o inesigibile, visto che ormai c'è la figura del non collaborante per scelta, il soggetto che non ha potuto collaborare si troverebbe a dover rispondere a un onere probatorio rafforzato, che è quello previsto per il non collaborante per scelta, cioè a dover dimostrare non solo l'assenza di attualità ma – per usare le parole della Corte, che non mi piacciono – il pericolo di ripristino. La Cassazione è arrivata a questo esito, pur dopo la sentenza n. 253 del 2019 e soprattutto pochi giorni fa vi è arrivata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 2022, dalla quale chiaramente emerge questa necessità. La Corte dice che bisogna distinguere la posizione di chi può collaborare ma soggettivamente non

vuole, silente per sua scelta, da quella di chi vuole collaborare ma oggettivamente non può, silente suo malgrado. Insomma, a me pare di poter ricavare tre diverse posizioni. La posizione di chi collabora, che resta disciplinata nei modi in cui sappiamo; quella di chi non potrebbe utilmente collaborare, impossibile o inesigibile; quella di chi, invece, non collabora per scelta. Il non collaborante per scelta non può non avere o non andare incontro a oneri probatori rafforzati. A me preoccupa che anche chi non possa utilmente collaborare sia costretto a subire oneri probatori rafforzati che, come dicevo prima, almeno con quella formula mi paiono difficili da soddisfare.

Arrivo alla conclusione di questo percorso veloce, su un altro tema: la rilevanza del concreto percorso di esecuzione della pena. La Corte senz'altro dice anche questo; dice che deve essere valutato in concreto il processo di risocializzazione intrapreso, insieme però a tutti gli altri elementi che possano connotare quel definitivo allontanamento dalla criminalità organizzata.

Qui vorrei dire, per esprimere in modo molto chiaro la mia posizione, che la positiva partecipazione al percorso trattamentale, come anche la dichiarazione di dissociazione, non potrà mai essere, ed è giusto che non sia mai, sufficiente da sola a giustificare la concessione del beneficio nel contesto di una valutazione, proprio perché riguarda la criminalità organizzata.

Di qui il mio invito a tornare alla funzione e alla versione originaria del 4-bis, comma 1, perché a quel punto, con riferimento a quei reati, non c'è dubbio che il peso delle esigenze di difesa sociale sia un peso prevalente nel gioco del bilanciamento, che giustifichi limitazioni penetranti: certo non fino al punto da poter pretermettere del tutto, come fanno le preclusioni assolute, il principio rieducativo.

Quando, infatti, si adottano soluzioni che pretermettono del tutto il finalismo rieducativo, ci si espone a una dichiarazione di incostituzionalità annunciata, come quella dell'ordinanza n. 97 del 2021. Quindi, un conto è affermare che la condotta carceraria, come magari quella tenuta nelle misure intermedie, per quanto esemplare, non sia sintomatica della rescissione del legame; altro è non attribuire alcun tipo di rilievo per effetto di preclusioni assolute, ostative alla concessione dei benefici.

Concludo con un rapido cenno alle misure intermedie, come le definisce la Corte costituzionale: lavoro all'esterno e semilibertà. Anche qui, l'invito è stringente e devo dire che il legislatore, rispetto alla questione lavoro all'esterno, ha proposto una soluzione, alla quale prima ho fatto riferimento, più con riguardo al tema della competenza, che sarebbe attribuita al Tribunale di sorveglianza e non al magistrato di sorveglianza, quindi in composizione collegiale e non monocratica.

Se il legislatore non intervenisse, per quello che nell'ordinanza n. 97 del 2021 è scritto, non sarebbe da escludere l'ipotesi, anche in quel caso, di una illegittimità consequenziale veramente invasiva. Per rimuovere un'inibizione, che disincentiva, come dice la Corte, il percorso di libertà e la tenuta di comportamenti volti a meritare benefici, la mancata previ-

sione di misure intermedie e la sola previsione della parte finale della liberazione condizionale possono pregiudicare una valutazione più seria e più compiuta circa il sicuro ravvedimento della persona in espiazione piena.

Un tribunale di sorveglianza, infatti, potrebbe davvero avvantaggiarsi dell'esame delle risultanze di misure intermedie che precedono, logicamente e cronologicamente, l'eventuale concessione della liberazione condizionale. Quindi, lavoro all'esterno e semilibertà oltre a permessi premio.

Tutto ciò mi induce ad auspicare un intervento organico del legislatore e sono, dunque, molto d'accordo con quella che è stata la premessa dell'intervento del dottor Melillo. Intervento organico in nome di quella collaborazione istituzionale alla quale la Corte ha fatto riferimento, ma anche preventivo, rispetto a futuri rilievi di incostituzionalità, che credo troverebbero facilmente accoglimento, anche sulle misure intermedie, nel caso in cui qualche magistrato sollevi la questione con riferimento ad esse. Questo sempre che la Corte, come dicevo prima, non arrivi addirittura, rispetto alle misure intermedie, al punto di scegliere la via dell'illegittimità consequenziale.

Insomma, io mi auguro che il legislatore, nell'adempire al suo compito, metta la Corte nelle condizioni di fare tecnicamente ciò che dovrebbe fare all'esito dell'udienza pubblica del 10 maggio: restituire gli atti al giudice *a quo*. Questo dovrebbe accadere, infatti, nel caso di un vostro intervento, affinché il giudice rimettente rivaluti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni.

Se l'intervento non fosse fatto in modo congruo, naturalmente ciò non pregiudicherebbe, senza necessità di attendere un nuovo giudizio, una nuova sollevazione della questione da parte dello stesso giudice rimettente, perché la Corte, comunque, in caso di intervento legislativo, non potrà fare altro che restituire gli atti al giudice *a quo*; questo potrà eventualmente sollevare di nuovo la questione o rinunciare alla sollevazione della stessa e quindi esaurire in questo modo, nello spirito della collaborazione istituzionale, questa delicatissima vicenda che interessa il tema dell'ergastolo ostativo.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, io devo ringraziare per questo apporto, così importante e anche approfondito. Non è vero che noi non ci aspettiamo suggerimenti o proposte. Intanto sono arrivate, anche se non si voleva: lo diceva soprattutto il procuratore Melillo.

Noi vi abbiamo chiamato in audizione proprio per avere valutazioni e proposte rispetto a un'attività che la Commissione antimafia ha già svolto da tempo, con una relazione, che non so se vi è stata fornita. Sulla base di quella relazione, di comune accordo, si doveva cercare di formulare una proposta di legge da parte di tutte le forze politiche della Commissione, visto che la relazione era stata approvata all'unanimità.

Questo purtroppo, per varie vicende politiche, non è potuto avvenire, per cui si è perso ancora del tempo e si sta giungendo a ridosso di quel termine ultimativo della Corte costituzionale, che è termine un po' cape-

stro e che mi fa paura. Mi fa paura perché un solo ramo del Parlamento sta affrontando la risoluzione di questi problemi.

In relazione a lavori che erano stati fatti, io ho presentato in Senato un disegno di legge, che non so quanto sia conosciuto, in cui ho cercato di venire incontro il più possibile a quelli che erano i punti fondamentali della sentenza della Corte costituzionale. Il primo punto era quello che rilevava ben 15 interventi legislativi sull'articolo 4-*bis*, a iniziare dal maggio del 1991, per poi arrivare a tutti gli altri interventi. Tali interventi hanno fatto del 4-*bis* un serbatoio di tanti e tali reati che è veramente impossibile uscire da questo ginepraio.

Io mi sono perciò sforzato, nel mio disegno di legge, di seguire la Corte costituzionale su questo punto e scindere completamente i reati associativi, che riguardano appunto la criminalità, il terrorismo, il traffico di stupefacenti. In una prima fascia, come allora, si riproduce la prima dizione, quella della sussistenza dell'attualità dei collegamenti.

Una seconda fascia, invece, comprende i reati che nulla hanno a che fare con una qualsiasi collaborazione. Essendo reati individuali, noi dovremmo pretendere la confessione del condannato per poter avere un beneficio, il che è totalmente assurdo nel nostro sistema penale e processuale.

In caso di reati come la concussione o la corruzione, che possono essere individuali, commessi da un solo individuo e non da un contesto associativo, che collaborazione si può avere, se il reato è individuale? Così come nel caso delle violenze sessuali o di altri reati, come quelli contro la pubblica amministrazione: essi sono stati messi in questo nuovo articolo 4-*bis* per limitare la possibilità di far ottenere i benefici a coloro che per questi reati sono stati condannati. Io ritengo, però, che avremmo dovuto seguire un altro criterio per affrontare il tema.

Io mi sono sforzato di farlo, ma quando la Camera dei deputati se ne è occupata, non si è voluto assolutamente toccare il comma 1 ed è questo l'errore fondamentale. Io continuo a dire che, da un punto di vista razionale, non si può andare avanti così.

Il primo comma non si deve toccare, tant'è che si è detto: tutti i reati del primo comma, se c'è la collaborazione, bene. Poi si scrive un secondo comma, dove si dice: anche se non c'è la collaborazione. Per tutti quanti, senza distinguere, si sono previste fattispecie rafforzate al punto da non avere senso per alcuni reati rispetto ad altri. Questa è l'impostazione che ho contestato ma, naturalmente, essendo io al Senato e non alla Camera, non ho potuto far valere queste mie osservazioni.

La collaborazione c'è stata e mi venivano sottoposti sempre gli emendamenti e le soluzioni, ma la mia posizione di base, la soluzione principe, era quella per cui bisognava assolutamente smembrare l'articolo 4-*bis* e riscrivere tutto quanto.

Dopodiché, il problema della collaborazione impossibile e irrilevante o della collaborazione non c'è più e non dovrebbe esserci più, ma né al comma 1 e né al comma 1-*bis*, che appunto prevedeva la collaborazione impossibile e irrilevante e che è stato abrogato. Si prescinde ormai com-

pletamente, infatti, dal discorso della collaborazione. Si deve uscire fuori da questo, lo dice la Corte costituzionale.

Sono altri i presupposti, altri gli elementi che dobbiamo valutare. Quindi, dobbiamo ricostruire e poi riportare allo spirito originario, dell'attualità e della sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata. Ma da un violentatore che collegamenti e quale rafforzamento dobbiamo pretendere per ottenere i benefici? Questo vorrei capire.

Quindi, io non condivido l'impostazione generale. Dopodiché, grazie al processo emendativo, alcuni concetti sono rientrati nel testo e, tutto sommato, devo riconoscere che, se si poteva fare meglio, si poteva anche fare peggio. Alcuni requisiti e presupposti, che sono stati inseriti e che lei, professor Ruotolo, ha elencato tutti, valgono, però, per tutti questi reati, senza nessuna distinzione. Non è questo lo spirito con cui bisogna affrontare questo tema.

Il mio è un problema di impianto e non un problema della singola norma. Che motivazione ho, infatti, per la collaborazione impossibile o irrilevante se, nel momento in cui vado a motivare la mia istanza, già produco che, appunto, essa era impossibile o irrilevante? Perché devo riprendere quei concetti?

Io motivo e il Tribunale di sorveglianza deciderà se la collaborazione era impossibile o irrilevante oppure no. Non ho più bisogno di quella categoria, perché non ho più bisogno della collaborazione. Quindi, io posso motivare la mia istanza indipendentemente, senza ipotesi aggravata e ipotesi secondaria.

Volevo dunque dire che io ho condiviso e ho cercato di seguire la Corte costituzionale. Naturalmente, non possiamo fare il cosiddetto «liberi tutti». Comprendiamo la pericolosità della criminalità organizzata, pericolosità che forse non sempre può essere percepita a Bruxelles, a Strasburgo o altrove. Certe considerazioni le subiamo ma rendiamoci conto che noi viviamo dentro questi fenomeni, che appaiono attenuati e scomparsi ma il procuratore Melillo sa che non è assolutamente così.

La mancanza di visibilità non è la mancanza di sussistenza di queste pericolose criminalità, che tra l'altro si sono estese in tutto il territorio nazionale, e non da ora, e si sono collegate anche con altri tipi di criminalità straniera. Sussiste un discorso di pericolosità che deve assolutamente far prevedere delle procedure rafforzare per evitare che, come sempre avviene, il perfetto detenuto è il detenuto della criminalità organizzata. Non vedrete mai nessuno di costoro, infatti, far qualcosa per cui subisce poi una qualche sanzione disciplinare all'interno del carcere.

Fatto questo, il problema, poi, è avere le informazioni e avere i tempi e le strutture. Sinceramente, sul punto della competenza per i permessi premio del magistrato di sorveglianza, io avevo previsto che si spostasse al tribunale di sorveglianza, che, avendo una natura distrettuale, ha una competenza intanto su tutto il distretto, ha la collaborazione di un pubblico ministero in udienza, che può essere quello locale, distrettuale o nazionale a seconda del caso. Naturalmente, significa lavoro in più: capisco i problemi organizzativi sotto questo profilo.

Il problema è anche la tutela e lo scudo da dare al magistrato singolo, che, come sappiamo e come sa anche il procuratore Melillo, si può trovare di fronte a pressioni locali tali da non essere perfettamente lucido nel determinare concessioni di permessi premio, magari in una fase iniziale. Sappiamo bene che il permesso premio, se lo si considera singolarmente, è una misura a sé stante. Se, però, come ha detto bene il professor Ruotolo, lo si considera come fase intermedia, che deve produrre altro, è importante sin dal primo permesso concesso.

Io devo concedere il primo permesso premio perché poi ce ne sarà un secondo e poi ci saranno tutta una serie di benefici, che porteranno certamente alla libertà condizionale. Ecco perché io vorrei che ci fosse il massimo dell'attenzione sin dal primo permesso premio, così come vorrei che il magistrato di sorveglianza singolo potesse avere uno scudo, rappresentato dalla collegialità della decisione. Ecco perché avevo previsto che si potesse spostare la competenza, ben comprendendo che viene a mancare un grado.

Il discorso del reclamo l'ho valutato, ma se lei legge l'articolo 30-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, questo prevede un reclamo entro 24 ore: se il termine non è stato modificato.

RUOTOLO. È il legislatore che deve modificarlo.

GRASSO (Misto-LeU-Eco). Sì, è il legislatore. Difatti, nella mia proposta di legge prevedo che il termine passi da 24 ore a 15 giorni. Col termine attuale, una volta dato il provvedimento, nel tempo che il Pubblico ministero di turno ne viene a conoscenza, per poterlo impugnare, neanche capisce di cosa si sta parlando. Quindi, nella mia proposta di legge c'è l'aumento di questo termine del reclamo a 15 giorni.

Detto questo, io comprendo quelli che sono i profili. Ad esempio, il profilo criminale del capoclan: questo io l'ho sempre contestato, perché la mia esperienza sulla criminalità organizzata mi fa dire che il componente di un'associazione criminale è già una *élite* criminale. Il soldato di Cosa nostra non è un criminale meno forte, meno potente e meno pericoloso rispetto al capoclan perché è diversa la situazione.

Queste distinzioni e queste categorie non esistono sul piano della criminalità organizzata. Buscetta era un semplice soldato, eppure aveva un potere enorme. Egli diceva: noi siamo l'*élite* criminale. Certo, rispetto allo spacciatore e rispetto ad altre criminalità di strada è chiaro che sono criminalità diverse ma non c'è un capo che deve avere un profilo criminale più pericoloso dell'associato che sta sotto, rispetto al verticismo e all'unitarietà dell'organizzazione. Quindi, quello del profilo criminale del capo e del profilo criminale dell'appartenente è un concetto che non condivido.

RUOTOLO. Presidente Grasso, mi sono forse espresso male. Profilo criminale è espressione per delineare l'appartenenza.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). L'appartenenza all'associazione è un'altra cosa, è sul concetto di profilo criminale del capoclan che non sono d'accordo.

Ancora, per il 41-*bis* io avevo previsto già, con una norma, l'esclusione dai benefici, perché c'è la presunzione del collegamento. Quindi, prima il detenuto deve affrontare un percorso e presentare reclamo al tribunale di sorveglianza di Roma. Quando ottiene lo spostamento dal regime di 41-*bis*, allora potrà fare istanza per ottenere i vari benefici, a partire dal permesso premio, ma non finché si trova al 41-*bis* e c'è un decreto ministeriale, che è un atto amministrativo.

Non confondiamo, infatti, la fase giurisdizionale della sorveglianza con l'atto amministrativo. Anche questo, infatti, dobbiamo distinguere. Tutti i problemi del 41-*bis* li affronteremo in altra sede. Non confondiamo qui il 4-*bis* con il 41-*bis*. Ci sono ormai tanti articoli *bis* e non dobbiamo confonderci.

Ecco perché io avevo previsto l'esclusione per legge del 41-*bis* dai benefici. Dopodiché, mi sono opposto anche allo spostamento di competenza, che era stato proposto, al tribunale di sorveglianza di Roma per tutti questi casi, perché mi rendo conto dei numeri, dei problemi dell'eventuale impugnazione sui provvedimenti, dei problemi del distretto e della prossimità.

Il giudizio di prossimità è un punto che va valutato. Un tribunale distrettuale ha un contatto molto più vicino rispetto al tribunale di sorveglianza di Roma, che si vorrebbe competente per tutto. Io avrei limitato lo spostamento di competenza soltanto ai permessi premio del magistrato di sorveglianza, ma non certo a tutta la magistratura di sorveglianza con le sue competenze.

Dopodiché, io continuo a sostenere le mie tesi. Ho potuto notare che, facendo questa distinzione sul lavoro esterno e sui permessi premio, si crea comunque una disparità rispetto a tutto l'impianto. Non può essere tutto rafforzato, per quanto riguarda le motivazioni, le istanze, le decisioni, per poi prevedere la finalità di terrorismo soltanto per il 416-*bis*, tra l'altro dimenticando anche il 416-*ter*, che secondo me si poteva anche comprendere nella proposta, piuttosto che avere questa differenziazione.

Queste sono le prospettive che io avevo visto su questo tema. Probabilmente rimarranno delle prospettive, perché ormai ci avviamo verso il monocameralismo. Una volta raggiunto un accordo politico, dunque, con l'intervento anche del Governo, che ha presentato i suoi emendamenti, che spero lei abbia anche seguito, in virtù della sua opera di consulenza, il passaggio del testo al Senato sarà un fulmine, perché dovremo rispettare quella data, che purtroppo è una data importante da rispettare.

RUOTOLO. Signor Presidente, non devo rispondere alla domanda, che è stata un'integrazione molto utile e che ho ascoltato. Devo, però, fare una precisazione che riguarda il sottoscritto. Io non sono consulente, né del Governo né di alcun Ministro. Io ho presieduto una Commissione di studio per l'innovazione del sistema penitenziario insieme a colleghi,

magistrati, dirigenti penitenziari e avvocati, ovviamente a titolo gratuito e non in forma di consulenza di nessun tipo.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Professor Ruotolo, io da Ministro mi sarei avvalso della sua consulenza.

ASCARI (*M5S*). Signor Presidente, desidero ringraziare gli auditi dell'importante contributo. La povertà strutturale del sistema carcerario, della quale ha parlato il procuratore Melillo, è un tema molto importante, che è stato analizzato con la massima attenzione anche nel Comitato, da me coordinato, sulla revisione del 41-*bis* e dell'Alta sicurezza.

In merito a questo, mi soffermo proprio sull'inadeguatezza dei reparti di 41-*bis*. Su 12, ve n'è solo uno a norma, quello di Sassari. Pertanto, va rivista completamente l'organizzazione delle strutture, anche di come si parla: dalle celle frontali ai passeggi. È una situazione che è venuta davvero alla luce grazie alla pandemia e con le rivolte.

In merito alla possibilità di ricevere e mandare all'esterno messaggi, la prima domanda riguarda l'aspetto, su cui è intervenuta la Corte costituzionale, relativo alla corrispondenza degli avvocati. Questo punto è sorto all'attenzione perché un conto è la lettera dell'avvocato nominato tramite le norme del codice di procedura penale; un conto è la lettera dell'avvocato tal dei tali.

Su questo aspetto, io vorrei porre una domanda per quanto riguarda un'ulteriore precauzione e attenzione anche dell'autenticità del mittente. Ossia, valutare di modificare l'articolo 41-*bis*, in particolare il comma 2-*quater*, lettera *e*), della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che la corrispondenza inviata dai difensori, fuori dalle ipotesi di cui agli articoli 103 del codice di procedura penale e 35 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, può essere inoltrata al detenuto, senza visto di censura, solo previa attestazione sulla busta dell'avvenuta identificazione del mittente, che può essere effettuata dall'ufficio impugnazioni presente nel circondario del tribunale da cui la corrispondenza viene spedita o dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati d'appartenenza o da un suo delegato.

Chiedo questo, vista la vostra esperienza, soprattutto al fine di capire se la corrispondenza inviata dal detenuto al difensore può essere inoltrata senza visto di censura solo previa verifica, da parte della direzione dell'istituto, dell'effettiva nomina del difensore del processo cui la corrispondenza si riferisce, nonché dell'iscrizione del difensore stesso all'albo degli avvocati e dell'esattezza e attualità dell'indirizzo cui la corrispondenza è inviata. La procedura indicata non si applica alla corrispondenza con i membri del Parlamento e con autorità europee o nazionali aventi competenze in materia di giustizia.

Questa è un'esigenza emersa all'interno del Comitato, ma soprattutto da parte degli operatori. Bisogna, infatti, sempre ascoltare chi ha esperienza e opera dentro il carcere. Questo è un aspetto che è stato veramente puntualizzato.

La seconda domanda riguarda la scissione del cumulo. Dal momento che c'è giurisprudenza consolidata sullo scioglimento del cumulo per l'accesso ai benefici, vorrei chiedervi se, in questo caso, sarebbe possibile escluderlo per quanto riguarda i reati di mafia e terrorismo. Per quanto riguarda, invece, la mancata collaborazione, vi chiedo se questa debba essere motivata in ogni caso, sia per scelta del condannato sia per collaborazione impossibile e inesigibile.

Noi abbiamo depositato una relazione, citata prima dal presidente Grasso, nella quale abbiamo indicato tutta una serie di soluzioni, che in parte, non tutte, sono state recepite. Vi è, però, un aspetto sul quale vorrei avere la vostra opinione, in base alla vostra esperienza. Nei reparti di 41-*bis* oggi accade che si formino dei gruppi di socialità di quattro persone, le quali si trovano ad avere, molto spesso, quattro provvedimenti diversi di magistrati di sorveglianza. Ciò crea un corto circuito all'interno del sistema, che degenera totalmente per il fatto che il personale, purtroppo, è sempre quello, con ciascun detenuto che ha la propria misura, le proprie ore di passeggio e di socialità.

Per quanto riguarda l'aspetto della collegialità nella scelta o meno della concessione del beneficio, voi come valutate un accentramento a Roma, per uniformare le decisioni ed evitare sentenze a macchia di leopardo?

SARTI (M5S). Signor Presidente, intanto ringrazio davvero per quest'audizione. Parto da una questione di metodo. Il testo che è stato licenziato ieri in Commissione giustizia alla Camera non è ancora un testo chiuso. Sappiamo che andrà in Aula la prossima settimana e c'è ancora la possibilità di adottare dei correttivi.

Soprattutto quest'audizione, come tante altre interlocuzioni che io e i colleghi vogliamo fare, servono proprio per cercare di evitare un'ulteriore declaratoria di incostituzionalità, perché magari sono stati valutati con superficialità alcuni aspetti. Comunque, la volontà è quella di arrivare tutti insieme ad adottare il testo migliore che possiamo, proprio perché, su una materia delicata come questa, non possiamo certamente non intervenire o ripetere situazioni come nel caso successivo alla cosiddetta sentenza Capato o ad altre situazioni che ricordava prima anche il professor Ruotolo.

Io aggiungo solo una riflessione, che non abbiamo fatto ma che penso sia importante. Magari non in questo contesto, ma è sicuramente un pensiero che tutti noi abbiamo avuto parlando di 4-*bis* e di quelle che saranno le conseguenze, una volta venuta meno la presunzione assoluta.

Noi non abbiamo preso in considerazione, in questo testo né nelle altre proposte fino ad ora, il fatto di compensare la caduta della presunzione assoluta con degli incentivi alla collaborazione. Arriverà il momento, infatti, in cui il detenuto, pur con tutti i paletti che stiamo mettendo, con tutte le scelte che faremo e con tutti i correttivi che cercheremo di adottare, avrà la possibilità di richiedere e di accedere ai benefici, ovviamente nel momento in cui non ci saranno né l'attualità dei collegamenti né il pericolo di ripristino dei collegamenti.

Questa è una prospettiva che il detenuto per mafia in questo momento, mentre prima non aveva, adesso ha; quindi, perché dovrebbe convenire e collaborare, soprattutto nei casi più eclatanti?

L'ultimo intervento sulla normativa legata ai collaboratori di giustizia risale al 2001, quando è stato inserito quel vincolo famoso dei 180 giorni, che è stato molto contestato. Io ricordo benissimo le ragioni, che ho capito in questi anni, del vincolo dei 180 giorni, ma è stato comunque un intervento, quello del 2001, che non ha aiutato a favorire la collaborazione con la giustizia.

Quello che vorrei chiedere, soprattutto a lei, dottor Melillo, è se possiamo, anche in un intervento futuro, tornare sull'argomento collaboratori di giustizia. È vero, infatti, che nel 2018 abbiamo approvato la famosa legge n. 6, che finalmente ha distinto ancora di più tra testimoni e collaboratori, ma anche su quella legge potremmo tornare e fare degli interventi ancora migliorativi.

Sui collaboratori di giustizia c'è stata un po' una mancanza in questi anni, quasi come se non ci fosse bisogno, in realtà, di tornare sulla materia, dal punto di vista normativo e non dal punto di vista ministeriale. Volevo aggiungere questa riflessione, per capire se anche su questo aspetto ci possono essere dei suggerimenti.

Per quanto riguarda la competenza, l'obiettivo è stato ed è quello, condiviso un po' da tutti, di cercare di avere per quanto possibile uniformità delle decisioni. Rispetto a quello che è successo durante l'emergenza legata al Covid-19, anche se appunto i magistrati del tribunale di sorveglianza non erano investiti di richieste simili, noi abbiamo visto che ci sono state comunque decisioni e sentenze per i più svariati motivi, atinenti appunto a motivi di salute, alla normativa del 2010, non di sicuro alla richiesta di permessi premio.

Da lì, però, si è capito che si doveva in qualche modo tendere ad adottare, se non una uniformità, una disciplina che consentisse di non avere, nelle stesse identiche situazioni, motivazioni e trattamenti disparati in tutta Italia.

Questa era l'esigenza nel proporre di affidare tutta la competenza a Roma ma condividiamo e abbiamo condiviso tutti la preoccupazione in materia di organici, di pericoli di incostituzionalità di qualsiasi tipo. Si è deciso, allora, per il lavoro all'esterno e per i permessi premio in prima istanza, di rivolgersi direttamente al tribunale di sorveglianza. Non lo vedo un intervento che sposta più di tanto da una parte o dall'altra, in quanto quella era stata la finalità e quello cui tutti abbiamo pensato.

Sulla connessione, desidero solo ribadire perché non sia stato adottato il riferimento all'articolo 12, lettere *b*) e *c*): perché qui l'atto ministeriale, così ci è stato detto, porterebbe ad attrarre tutta una serie di reati che non c'entrano nulla con il regime ostativo. Quindi, in realtà, la connessione, prendendo a riferimento l'articolo 12, sarebbe troppo allargata. Si è voluta trovare questa formula per evitare un allargamento eccessivo e il coinvolgimento di troppi reati.

MELILLO. Signor Presidente, sulle questioni poste in ordine ai difensori, francamente, per la mia esperienza, non considero il difensore un veicolo di contaminazione delle finalità preventive. La segretezza dei colloqui defensionali e della corrispondenza del difensore è un principio fondamentale, che va preservato anche nella fase di massimo contenimento delle politiche trattamentali e anche di rispetto delle situazioni di massima pericolosità sociale.

Sono ben altri i meccanismi di diramazione di direttive criminose dal carcere. Purtroppo, da questo punto di vista, le condizioni di efficienza strutturale del sistema penitenziario, riferite sia alle strutture materiali che alle strutture umane, vale a dire alla possibilità di svolgere effettivamente funzioni di controllo e di osservazione all'interno degli istituti penitenziari, sono quelle che sono.

Rispetto al 41-*bis*, vorrei chiarire che io non ho mai neanche lontanamente immaginato di concentrare la competenza in materia di benefici al tribunale di Roma, se non nel caso in cui si ritengano ammissibili le istanze anche dei detenuti in 41-*bis*; ed è la proposta condivisa anche dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Questo per una ragione banale. Ha perfettamente ragione il professor Ruotolo nel dire che, se l'operatività del regime di detenzione speciale è di per sé una condizione di inammissibilità, allora non c'è nessuna ragione di porre il problema; ma se, invece, come dal testo risulta, non vi è alcuna esclusione dei detenuti in 41-*bis* dalla possibilità di richiedere l'ammissione ai benefici, è del tutto evidente che c'è obiettivamente il rischio di divaricazioni interpretative incomprensibili ai cittadini e incomprensibili, probabilmente, anche agli addetti ai lavori.

In buona sostanza, è ben possibile, in astratto, che il tribunale di Roma adotti un decreto *ex* articolo 41-*bis* o ne disponga la proroga e un altro decreto, del tribunale di sorveglianza, invece ritenga cessati i collegamenti criminosi ai fini dell'ammissione al beneficio. Questo è, francamente, un rischio che andrebbe preservato: o nei termini ai quali il professor Ruotolo accennava, di espressa definizione di queste istanze come intrinsecamente inammissibili; o, invece, volendo ritenere ammissibili anche quelle istanze.

Per quanto riguarda il riconoscere la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma, ricordo che stiamo parlando delle istanze di circa 1.200 detenuti, non dei 15.000 detenuti per delitti di cui all'articolo 4-*bis*. Stiamo parlando di un numero limitato, che è esattamente il numero di detenuti dei quali il tribunale di sorveglianza di Roma già si occupa e in relazione ai quali dispone già di un patrimonio di conoscenze aggiornato e compiuto.

L'invito del senatore Grasso a proporre dei suggerimenti mi induce a segnalare un ultimo, forse già anticipato dal professor Ruotolo: una norma transitoria, per molti versi assolutamente indispensabile, per cui, da questo punto di vista, faccio assolutamente mie le considerazioni del professor Ruotolo.

Le questioni della deputata Sarti richiederebbero molto più del tempo e della pazienza su cui credo di poter contare. La Corte costituzionale, però, anche nell'ordinanza n. 97 del 2021 indica chiaramente la necessità di evitare che ogni soluzione normativa intorno alla necessità del superamento dell'assolutezza della presunzione di pericolosità dei delitti ostativi si traduca in una delegittimazione dell'istituto di collaborazione.

Questo è un passaggio che non va sottovalutato; è una indicazione precisa della Corte costituzionale, in qualche misura tradotta anche in questo testo. La soglia di ammissione ai benefici, quella prevista per i collaboratori, ovviamente resta inalterata e viene aumentata per i condannati che scelgono di non collaborare.

Riprendendo una sollecitazione del precedente intervento, il tema dello scioglimento del cumulo vede un'insufficiente risposta nell'indicazione esclusivamente delle ipotesi della lettera c) dell'articolo 12 ovvero, come ridefinite, sostanzialmente di tutte le ipotesi di legame teleologico delle condotte. Questo perché, rispetto ai reati legati dal vincolo della continuazione, sembra difficile immaginare che quanto iscritto nel medesimo disegno criminoso di un condannato per delitti di mafia possa riperdere improvvisamente rilievo ai fini della valutazione della rescissione dei legami criminali e possa perdere rilievo ai fini della determinazione della soglia. Mi rendo conto, però, che è scelta politica.

Se si prova a comparare i possibili destini processuali, obiettivamente può sembrare un po' strano che, a chi decide di collaborare con la giustizia, sia richiesto sin dal primo interrogatorio di indicare esattamente tutti i beni posseduti, soprattutto tutti i beni acquisiti attraverso attività illecite, mentre, nel caso di detenuti di cui si ipotizzi semplicemente la rescissione dei legami criminali, tutto ciò si trasformi soltanto nella potestà del giudice di disporre accertamenti patrimoniali da concludere entro trenta giorni.

Forse, tra gli elementi di necessaria allegazione da parte del condannato per delitti di mafia o di contesto mafioso ci sarebbe anche quello di indicare esattamente tutte le disponibilità patrimoniali frutto di illecite accumulazioni. Questo contribuirebbe anche a separare più nettamente i percorsi di rieducazione di chi ha deciso di collaborare da chi, invece, ha deciso di restare all'interno di circuiti mafiosi.

In materia di collaborazione, perdonate il punto di vista di un pratico, ma non conta soltanto l'assetto normativo, cioè il dato formale. Conta anche la quantità e la qualità delle risorse che si mettono a disposizione per assicurare l'operatività e l'effettività di un istituto. E la quantità e la qualità di risorse attualmente destinata al sostegno dei percorsi di collaborazione con la giustizia è progressivamente ridotta. Così come è grandemente ridotta la possibilità di assicurare anche le condizioni materiali di reinserimento sociale in realtà diverse da quelle originarie, che poi favoriscono i percorsi di rieducazione di soggetti che hanno collaborato con la giustizia.

Da questo punto di vista, occorre forse avere consapevolezza che non disponiamo di un sistema anche soltanto lontanamente paragonabile a

quello dei *marshall* e alle risorse di cui quel sistema dispone. Forse c'è un po' di mitologia intorno all'effettività dei vantaggi che un collaboratore di giustizia trae dall'ammissione a misure di protezione, perlomeno dei vantaggi dal punto di vista delle opportunità di protezione effettiva e di reinserimento sociale. Questo è un tema che richiederebbe una valutazione assai approfondita.

RUOTOLO. Signor Presidente, considerate le esaustive risposte del dottor Melillo mi limito a due brevi considerazioni. Innanzitutto vi ringrazio, perché sono io a prendere appunti adesso per migliorare il testo che domani mattina comunque ho intenzione di inviarvi.

Quanto alla questione del difensore, la sentenza della Corte n. 18 del 2022 fa espresso riferimento al difensore della persona detenuta, cioè al suo difensore. Quindi, la seconda precisazione richiesta dall'onorevole Ascari, relativa all'essere iscritto all'albo degli avvocati ma anche ad avere un formale atto di nomina, è ben possibile. Quanto alla convenienza della collaborazione – per il resto ha risposto molto meglio di quanto non sarei in grado di fare io il dottor Melillo – mi pare che ci siano tutti gli elementi per dire che, sia sotto il profilo processuale che sotto il profilo trattamentale, collaborare con la giustizia provoca dei vantaggi significativi. Basti pensare alla liberazione condizionale e allo iato tra i 10 anni, nel caso di ergastolo, e i trent'anni che ora si prefigurano.

Mi sono venute in mente le parole che usò il presidente Lattanzi in occasione della prima delle due decisioni, quella sui permessi premio, quando cercò di sintetizzare, a Rebibbia Nuovo Complesso, il senso di quella decisione. Le parole erano: si premia chi collabora; non si punisce chi non collabora. La logica delle due decisioni era questa. Non andiamo a cercare elementi di punizione per il non collaborante mentre lavoriamo, come lei ha indicato nel suo intervento, rispetto alla necessità di tornare a riflettere sui vantaggi della collaborazione, sul premiare e sul come premiare il collaboratore.

PAOLINI (Lega). Signor Presidente, il dottor Melillo mi ha dato, non volendo, una grande gioia. Infatti, una delle questioni su cui ho battuto molto e di cui c'è traccia, sia negli emendamenti che nella proposta di legge a mia prima firma, è proprio il fattore economico. Noi abbiamo sempre collaborazioni afferenti le persone, ma che io sappia, avendo letto parecchi provvedimenti, dei soldi non si parla mai.

Porre come condizione, per avere un vantaggio, non solo la rivelazione di come riciclava il soggetto, ma un'indicazione sui canali di riciclaggio, anche riferiti a terzi: una sorta di delazione, ma non in danno di se stessi, che comporterebbe una violazione del principio del *nemo tenetur se detegere*, bensì una informazione ai fini del recupero delle somme.

In tal modo non accadrebbe quello che una *ex* magistrato ha rivelato pubblicamente in una trasmissione televisiva: lei sapeva dov'erano i beni del condannato, ma non lo ha detto, non avendoli trovati in quanto inte-

stati a terzi. Secondo me, questa sarebbe una condizione che consentirebbe con più facilità al magistrato di dire no, perché tutti i ladri hanno un ricettatore e conoscono quello, ma tutti i ricettatori conoscono più ladri.

Prendo atto dei suggerimenti e, come ha detto la collega Sarti, il testo ancora non è blindato. Nel richiamare, però, la sentenza n. 253 del 2019 della Corte, ricordo che la Corte all'epoca era presieduta dall'attuale Ministro della giustizia che, ovviamente, per non entrare in conflitto intellettuale con sé stessa, non potrà fare propri diversi orientamenti.

Il vero punto, però, è che il legislatore in questo caso agisce sotto dettatura, anzi sotto ghigliottina, nazionale ed europea, anche perché in Europa non hanno né la percezione di quelle che sono le nostre organizzazioni criminali né, soprattutto, del complessivo effetto dei sistemi.

In Italia noi abbiamo la pena teorica, che non è mai uguale, una serie di meccanismi e la continuazione, che è stata estesa dalla giurisprudenza a livelli incredibili, sia per tipologia di reato che per distanza di tempo. Poi abbiamo la liberazione anticipata che, come ha ricordato poco fa lei, è praticamente automatica. Quindi, in realtà, mentre una pena di dieci anni in Inghilterra vuol dire anni dieci o poco meno, da noi una pena di dieci anni si traduce a volte anche in tre anni. Questo è uno dei motivi per cui, forse, bisognerebbe far percepire di più a livello europeo la ragione per cui in Italia abbiamo una normativa di questo genere.

La soluzione sarebbe quella, proposta da alcuni, di introdurre una modifica costituzionale all'articolo 27, senza la quale, secondo me, non risolviamo il problema. Si tende alla rieducazione del detenuto, ma nei limiti stabiliti dalla legge. Finché l'obbligo di rieducazione, infatti, è *sine die*, senza limiti, noi potremo girare intorno alla questione, ma troveremo sempre una Corte europea e una Corte costituzionale che ci dirà che sbagliamo.

Una delle preoccupazioni del dottor Grasso è stata risolta, perché, anche su mia proposta, abbiamo portato a livello distrettuale, a livello di tribunale di sorveglianza, decisioni che riguardano anche la liberazione anticipata, allo scopo di spersonalizzare la decisione. Ciò per i motivi di cui abbiamo detto, perché il singolo giudice potrebbe essere intimidito, ma anche semplicemente convinto, onestamente, di una certa scelta piuttosto che di un'altra. Quanto alle risorse, si troveranno, perché non credo sia impossibile trovare un giudice in più per ogni tribunale di sorveglianza distrettuale.

Ringrazio per i suggerimenti, che cercheremo di far propri, ma il punto vero è che, per quanto si possa cercare di ridurre, se riduciamo, noi comunque andiamo contro la Corte. Quindi, abbiamo cercato di allargare. Lei avrà notato che sono stati aggiunti gli accertamenti patrimoniali, ai sensi dell'articolo 97 del codice antimafia. È un criterio più pervasivo ed invasivo del precedente criterio, che era quello dell'articolo 88, relativo alle spese di giustizia.

Estendere, quindi, il contesto, allo scopo di evitare, per esempio, che il richiedente che non ha nulla, caso vuole che abbia i figli che, pur nul-

lafacenti, guidano automobili da 100.000 euro. Quella è, a mio avviso, l'ultima difesa che si può adottare.

Se lei ha ulteriori suggerimenti, possiamo cercare di farne tesoro ma il problema, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, come ha ricordato il presidente Grasso, è che oggi, paradossalmente, il 41-*bis* ha perso quella natura afflittiva, che gli fu propria nel 1991, ed è diventato un trattamento quasi di favore. Se ho capito male, il presidente Grasso mi correggerà.

Insomma, tra la cella per conto proprio, la possibilità di avere la televisione e la cucina, la possibilità di scambio, il divieto di chiudere la porta, perché il cigolio della chiusura disturberebbe il soggetto al 41-*bis*, francamente ci si chiede se, così com'è concepito, con le attuali strutture carcerarie, senza la modifica delle quali non si potrà fare nulla, ha ancora senso tenere in piedi questa misura. È vero, infine, come ha ricordato la collega Sarti, che aumentare i vantaggi per i collaboranti è una misura giusta.

L'ultima domanda che le faccio, invece, è molto puntuale. Signor Procuratore, lei ha avuto la sensazione che ultimamente vi siano meno collaboratori, che si sia persa quella spinta a collaborare con la giustizia, proprio perché i vantaggi tra il collaborare e il non collaborare sono sempre più ridotti? Oppure lei ha constatato che il numero e la qualità, soprattutto dei collaboratori, è tuttora immutata?

MELILLO. Onorevole Paolini, il fenomeno della collaborazione, osservato da Napoli, non offre indicazioni univoche. Da un lato, a Napoli si registra il maggior numero di collaborazioni. Proprio per il carattere destrutturato dei cartelli criminali, delle organizzazioni dedite alle attività criminali tradizionali, la collaborazione è una sorta di ordinaria opzione processuale e non ha la drammaticità che aveva un tempo. Quindi, questo significa che ci sono ancora collaborazioni.

Nello stesso tempo, però, occorre misurare questo dato alla luce anche di altro. Al di là della vulgata secondo la quale la camorra sarebbe la risultante di una polverizzazione di strutture criminali, una miriade di gruppi criminali in continua contrapposizione tra loro, in realtà l'intera area metropolitana è controllata, in modo assolutamente dominante e con sapiente e assai sofisticata regia di relazioni tra gruppi diversi, da un unico grande cartello. È un cartello al quale i giudici hanno dato il nome di Alleanza di Secondigliano e che, invece, chi ne fa parte chiama in maniera diversa, chiama il Sistema.

L'Alleanza di Secondigliano, in trent'anni, non ha mai prodotto un collaboratore di giustizia. Ovvero ne ha avuto uno, che nel 1997 decise di collaborare e addirittura ritornò precipitosamente dal Montenegro, dove dirigeva le operazioni oltreconfine dell'organizzazione. La sua collaborazione, però, durò poco perché, come processualmente accertato, la tagliola costituita da pesanti intimidazioni e dal versamento di ingenti somme di denaro lo fece desistere dalla collaborazione e quest'occasione si perse.

Questo dimostra, forse, la necessità che l'istituto della collaborazione sia assistito da capacità attrattive, non soltanto dal punto di vista giuridico formale, ma anche dal punto di vista della capacità di assicurare davvero la protezione del collaborante e del suo nucleo familiare da ogni tentativo di condizionamento corruttivo o intimidatorio. Una condizione che, in questo momento, è soltanto formalmente assicurata e sarebbe invece estremamente importante che fosse reale.

ASCARI (M5S). Signor Presidente, faccio una integrazione al mio intervento, perché forse non è stata capita la mia prima domanda. Io non volevo dire che gli avvocati sono dei portatori di messaggi. Io ho detto un'altra cosa. Forse la magistratura o il professor Ruotolo non vedono questo problema, che è stato rappresentato da chi, 24 ore su 24, sta dentro questi reparti. Ed è stato espressamente rappresentato come un problema e sollevato al legislatore. È stato detto che, al di fuori delle ipotesi del codice di procedura penale in cui si disciplina la figura del difensore della persona detenuta, ci sono delle ipotesi in cui arrivano delle buste raccomandate con un timbro. Anche per tutelare la categoria che mi onoro di rappresentare – anch'io sono un avvocato – per garantire l'autenticità del mittente, questo è semplicemente un piccolo accorgimento che viene richiesto da chi, come si suol dire, ha le mani in pasta.

PRESIDENTE. Ringrazio gli auditi e dichiaro conclusa l'audizione.

Sui consulenti della Commissione

PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato di conferire l'incarico di consulente a tempo parziale e a titolo gratuito in favore della professoressa Anna Maria Zaccaria, docente presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.

I lavori terminano alle ore 21,26.

